

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 761

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, AGRUSTI, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI,  
PIERLUIGI CASTAGNETTI, MATULLI, TORCHIO**

Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  
concernente le condizioni per l'adozione

*Presentata il 15 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, interessa oggi non meno di 10.000 coppie l'anno. Tale legge, nella sua pratica attuazione, ha messo in evidenza alcune lacune e contraddizioni che hanno creato difficoltà rilevanti sia ai tribunali preposti all'espletamento delle pratiche di adozione sia alle singole coppie che all'adozione hanno deciso di fare ricorso.

In particolare, il divario massimo di 40 anni tra adottante ed adottato disposto dall'articolo 6 ha fatto sì che da un lato siano state sottoposte ai tribunali un gran numero di domande di adozione — soprattutto internazionale — cui i tribunali ed i servizi sociali non sono in grado di far fronte in tempi ragionevoli, dall'altro ha

involontariamente provocato il ricorso da parte delle coppie in difficoltà a soluzioni non ortodosse quali i falsi riconoscimenti ed il cosiddetto mercato dei bambini. Non bisogna inoltre dimenticare il contenzioso nei confronti dei Paesi di origine dei minori, provocato dalla mancata omologazione da parte di tribunali italiani di provvedimenti stranieri di affidamento preadottivo emessi in conformità alle leggi dei suddetti Paesi.

Tale disposizione non sembra in armonia con la Convenzione europea di Strasburgo sulla adozione dei minori, del 24 aprile 1967, ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, che all'articolo 1 impegna ogni parte contraente ad assicurare la conformità della propria le-

gislazione alle disposizioni della Convenzione stessa e all'articolo 7, n. 1, testualmente stabilisce: « Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans ». Come è agevole constatare il limite riguarda solo l'età minima per adottare, che i paesi potranno stabilire nella fascia tra 21 e 35 anni, mentre non sono posti limiti per l'età massima.

Ne consegue che — qualora un divario di età massimo voglia essere stabilito — è necessario fare riferimento all'articolo 8, n. 3, che dispone che al minore deve essere garantita una situazione il più possibile simile a quella naturale, concetto coincidente con il canone dell'*id quod plerumque accidit*.

A tal proposito val bene ricordare che le ultime statistiche demografiche disponibili — pubblicate dall'ISTAT — dimostrano come la differenza di età media tra i coniugi si aggiri intorno ai 4 anni (3,54).

Le stesse statistiche rivelano che da donne di età compresa tra i 36 ed i 44 anni i nati sono pari a circa il 7 per cento (6,84 per cento) della totalità dei nati nell'anno, mentre da donne di età superiore ai 44 anni la percentuale dei nati è dello 0,13 per cento della totalità dei nati.

Tali riferimenti trovano conferma nelle disposizioni internazionali per le indagini sulla fertilità (World Fertility Survey) che stabiliscono appunto i limiti di fertilità per la donna tra i 18 ed i 44 anni.

Altro dato fondamentale è quello che riguarda la stabilità della coppia. Dalle statistiche citate si rileva infatti come circa l'80 per cento delle separazioni si

verificano al di sotto dei 44 anni per l'uomo (77,4 per cento) con una punta massima tra i 30 e i 34 anni ed al di sotto dei 39 anni per la donna (72,8 per cento) con una punta massima fra i 30 ed i 34 anni.

Al di là delle considerazioni relative alla difficoltà a procreare dele coppie interessate all'adozione, tali osservazioni trovano conferma nella legislazione dei Paesi europei, degli Stati Uniti e dei Paesi dell'America Latina che — nella stragante maggioranza — non fissano alcun divario di età massimo tra adottante e adottando ma lasciano libertà alla prassi ed alla volontà dei coniugi.

Il divario di età massimo, fissato solo da pochi Paesi, è comunque considerevolmente più elevato rispetto a quello stabilito dall'articolo 6 della citata legge n. 184 del 1983.

La proposta che si rassegna all'esame del Parlamento modifica l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel senso di prevedere che la coppia che intende adottare debba essere unita in matrimonio da **almeno cinque anni** (l'elevazione da tre a cinque anni è posta a garanzia della stabilità del rapporto) e che la differenza di età tra adottante e adottato sia di 40 anni rispetto al membro più giovane della coppia e di non più di 50 rispetto al più anziano.

Tale modifica, che riflette in larga misura soluzioni adottate da molti Paesi, consente di far fronte ad un problema vivamente sentito dalle coppie sterili, che spesso raggiungono la stabilità e la maturità psicologica necessarie per l'adozione troppo tardi rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando e l'età del più giovane dei coniugi non deve superarla di più di quaranta anni.

3. Nel caso che uno dei coniugi abbia superato l'età di quaranta anni l'adozione è consentita se la differenza di età tra i coniugi non supera i dieci anni.

4. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi ».